

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  | DISPOSIZIONI PER I COMMISSARI TECNICI (CT) DELLE SQUADRE NAZIONALI | FSB - XXV |
| | | Edizione 01.03.2026 |

Premessa

Tutti i giocatori e le giocatrici di nazionalità svizzera, senza limitazioni, tesserati presso la Federazione Svizzera di Bocce (FSB) o presso altre Federazioni Nazionali, possono far parte delle rappresentative del quadro Nazionali.

1. La nomina dei commissari tecnici (CT) delle squadre Nazionali spetta al Comitato Centrale (CC) della Federazione Svizzera di Bocce (FSB).
2. I CT rimangono in carica fino alla scadenza del mandato (di regola 2 anni) e sono sempre rieleggibili.
3. I compiti principali dei CT sono:
 - a) La conduzione delle squadre a loro affidate.
 - b) Presentano al CC all'inizio di ogni stagione una lista di giocatori e giocatrici da inserire nei quadri della nazionale, seguendo i criteri di selezioni indicati nel regolamento FSB-XXVI (Integrazione nel quadro Nazionali).
 - c) Presentano un piano di riunioni ed allenamenti che intendono programmare.
 - d) La lista da sottoporre al CC per approvazione dei giocatori e delle giocatrici da convocare, sia per gli allenamenti che per tutte le competizioni (amichevoli ed ufficiali).
 - e) Durante tutte le competizioni, la scelta delle formazioni che scendono in campo è di esclusiva competenza dei CT.
 - f) Allestiscono un piano di preparazione specifico per tutte le competizioni da sottoporre al CC per approvazione.
 - g) Assieme al capo delegazione, partecipano alle riunioni e alle cerimonie ufficiali indette durante la competizione.
 - h) Al termine di ogni manifestazione i CT presentano, entro un mese, un rapporto scritto al CC.
4. Durante le manifestazioni, e gli allenamenti, il consumo di bevande alcoliche è assolutamente proibito.
5. Al CC della FSB spetta:
 - a) La decisione alla partecipazione nelle varie competizioni ufficiali emanati degli organi internazionali, nonché di incontri amichevoli.
 - b) La nomina dei capitani delle squadre, su proposta dei CT.
 - c) La nomina del capo delegazione.
 - d) Emanare tutte le comunicazioni ufficiali.
6. Il delegato ufficiale è l'unico autorizzato a compilare il modulo di richiesta dei rimborsi delle spese sostenute durante una competizione. Negli allenamenti è autorizzato solo il CT.
7. Eventuali spese sostenute da altri addetti, preventivamente approvate dal CC o dal delegato ufficiale, devono essere inserite nel formulario e regolate direttamente dall'estensore del formulario.
8. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° marzo 2026 e annullano tutte le precedenti.

Per la Federazione Svizzera di Bocce,

il Presidente: **Teresina Quadranti**

